






COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
Provincia di Milano

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE
ANNO 2015**

(art. 5 del C.C.N.L. del 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. del 22/01/2004)


Tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica composta da:

Antonella dott.ssa Anecchiarico	Presidente Segretario Comunale	
Marta Chiodini	Responsabile Area Contabile	
Daniela dott.ssa Bognetti	Responsabile Area Affari Generali	
Massimo geom. Ghizzoni	Responsabile Area Tecnica	
Antonio dott. Schintu	Responsabile Area Vigilanza	



e

la Delegazione Sindacale composta da:

- la Rappresentanza Sindacale Unitaria:

Monica Cassani	
Filippo Corallo	
Laura Ferrari	

- le Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di:

Patrizia Ferrari	CISL - FP MILANO METROPOLI	
Sergio Bazzea	DICCAP/SULPM	
Vera D'Addamo	FP CGIL	

si conviene e si stipula quanto segue:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSO CHE:

- nell'incontro del 13/10/2015 le parti hanno definito la preintesa per la contrattazione decentrata integrativa 2015, relativa ai criteri di destinazione delle risorse fondo produttività 2015;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 08/10/2015, è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del presente contratto.

DURATA E AMBITO DI APPLICAZIONE:

Il presente contratto decentrato integrativo disciplina le materie che la legge ed i vari contratti collettivi nazionali demandano a tale livello negoziale ed, in particolare, alcuni istituti del trattamento economico del personale non dirigente e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l'anno 2015.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E COMPENSI PER PARTICOLARI ATTIVITA' O RESPONSABILITA'

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE STABILI E DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI

Con deliberazione G.C. n. 108 del 08/10/2015 è stato costituito il Fondo Risorse decentrate personale dipendente anno 2015 e fornito, tra l'altro, l'indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa.

La parte fissa pari ad Euro 68.959,02 è stata costituita secondo la disciplina prevista dall'art. 31 del C.C.N.L. del 22/01/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

La parte variabile pari ad Euro 6.411,05 è stata costituita secondo la disciplina dell'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/01/2004. Sono previste, in particolare, le seguenti risorse variabili:

- Euro 472,00 ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k), quali risorse per l'incentivazione del personale per progettazione opere;
- Euro 5.791,20 ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 1/04/1999, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- Euro 147,85 ai sensi dell'art. 17, comma 5, del CCNL 1/04/1999 per economie derivanti da risorse decentrate non utilizzate nell'anno 2013;


Prendendo atto, pertanto, di quanto sopra, il fondo costituito per Euro 75.370,07, di cui Euro 68.959,02 di "risorse stabili" ed Euro 6.411,05 di "risorse variabili", viene ripartito ai sensi dell'art. 17 del CCNL 1/04/1999, come modificato dall'art. 36 del C.C.N.L. stipulato il 22/01/2004 e dall'art. 7 del CCNL 9/05/2006, sulla base dei criteri e degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale e nel rispetto del sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con delibere G. C. n. 103 del 05/07/2011 e n. 124 del 08/09/2011.

DESTINAZIONE STORICA E VINCOLATA, per un totale di Euro 40.645,16:

Le parti prendono atto che una quota pari a Euro 40.645,16 del fondo per le risorse decentrate è destinata a finanziare i seguenti istituti "stabili":

- a) **fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categorie secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.03.1999 (lett. b), comma 2, art. 17).**

Il fondo per le progressioni economiche per l'anno 2015 ammonta ad Euro 29.501,42 destinato al pagamento delle posizioni economiche già in possesso.



Ai sensi dell'art. 34, comma 4, del C.C.N.L. del 22/01/2004, gli importi fruiti per progressione economica orizzontale del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni.

b) finanziamento indennità di comparto (art. 33 C.C.N.L. 22/01/2004) nella misura di cui allo stesso articolo 33, comma 4, lett. c).

A tal fine per l'anno 2015 sono destinate Euro 11.143,74.

Ai sensi del comma 5, art. 33, C.C.N.L. 22/01/2004, le quote di indennità prelevate dalle risorse decentrate sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.

DESTINAZIONE DEFINITA IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, per un totale di Euro 34.252,91:

Dedotte le quote destinate a finanziare i predetti "istituti stabili", le restanti risorse disponibili per un importo pari a Euro 34.252,91 vengono utilizzate per compensare attività, particolari responsabilità ed altri istituti premianti, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa e di seguito riportati.

1. Compensi per particolari responsabilità e funzioni connesse all'espletamento dei servizi, per un totale di Euro 34.252,91, da ripartire come segue:

Sono destinate a tale finalità le risorse previste per un importo di Euro 15.999,55, le quali sono state erogate mensilmente secondo le misure contrattuali vigenti.

a) indennità di turno (art. 17, comma 2, lettera d), C.C.N.L.98/01), riconosciuta agli Agenti di Polizia Locale che svolgono l'orario in turnazione e quantificata, per l'anno 2015, in Euro 3.274,15, liquidata mensilmente;

Indennità di rischio (art. 17, comma 2, lettera d)), è liquidata mensilmente ai dipendenti che svolgono attività manutentiva ed ai messi comunali.

La quota è stata stabilita in Euro 30,00 mensili, ridotti ad Euro 10,00 in caso di malattia e, quindi, assenza dal lavoro per un periodo uguale o superiore ai 20 giorni mensili.

Viene quantificata, per l'anno 2015, in Euro 1.800,00.


Indennità di maneggio valori (art. 17, comma 2, lettera d)), sono destinate a tale finalità le risorse previste per un importo di Euro 1.050,00 da erogare al personale nominato "agente contabile" oppure "econofo comunale" con delibera di G. C.

Vengono erogati nelle seguenti quote:

- Economo comunale euro 450/anno;
- Agente contabile fino a riscossioni 5.000/anno = € 100/anno - riscossioni da 5.001 a 10.000/anno = € 200/anno - riscossioni > 10.000/anno = € 300/anno.

b) indennità di disagio (art. 17, comma 2, lettera e)), viene riconosciuta la quota di Euro 30,00 mensili, ridotti ad Euro 10,00 in caso di malattia e, quindi, assenza dal lavoro per un periodo uguale o superiore ai 20 giorni mensili, agli Agenti di Polizia Locale per le attuali modalità organizzative dovute alla carenza di organico che comportano situazioni lavorative disagiate, orario e /o modalità di attuazione, problemi per la salute o connotate dal particolare disagio connesso all'espletamento di servizi "su chiamata" al di fuori della reperibilità.

Viene quantificata, per l'anno 2015, in Euro 750,00 e liquidata mensilmente.

The bottom of the page features several handwritten signatures and stamps. From left to right, there is a large signature that appears to be 'B. DICCAP/SULM', followed by a smaller signature, a vertical signature, a stamp with the text 'CASLFP' and a signature, and finally a signature with the text 'pag 3' written below it.

- c) **compensi per particolari responsabilità (art. 17, comma 2, lettera f)**), sono destinate Euro 9.125,40 alle specifiche responsabilità attribuite al personale di categoria B e C, quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del C.C.N.L. 31/03/99, nonché specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. 31/03/99 (modificato dall'art. 7 del C.C.N.L. 09/05/06). La nomina avviene con atto del Responsabile P.O./Area e l'indennità è quantificata in base ai criteri stabiliti nella riunione trattante del 29/10/2007.

2. Compensi per finalità valutabili connesse alla produttività individuale e collettiva.

La quota destinata ad incentivare la produttività, sia individuale che collettiva, ed il miglioramento dei servizi è quantificata, per l'anno 2015, in Euro 17.711,36.

Nel rispetto di quanto previsto dal legislatore, l'Ente, con delibere G. C. n. 103 del 05/07/2011 e n. 124 del 08/09/2011, ha approvato un complesso sistema di misurazione e valutazione della performance.

La valutazione della performance individuale tiene conto del raggiungimento di prestazioni rilevanti correlate ad obiettivi assegnati dall'Amministrazione nel "Piano delle Performance triennale", nonché dei comportamenti organizzativi e delle competenze individuali.

La performance collettiva viene valutata considerando gli obiettivi strategici assegnati dall'Amministrazione nel "Piano delle Performance triennale" e misurata sulla base del reale raggiungimento dell'obiettivo e dell'effettiva partecipazione del dipendente.

L'obiettivo viene pesato sia a livello strategico che di complessità.

La delegazione trattante stabilisce che la quota destinata alla performance individuale è il 30% ed il 70% a quella collettiva.

Si quantifica, pertanto, in Euro 7.084,54 la quota fondo destinata ad incentivare la produttività individuale ed in Euro 10.626,82 quella da liquidare sulla base del raggiungimento degli obiettivi strategici (in caso di raggiungimento < 100% si verificherà un'economia sul fondo che verrà riportata nel fondo 2016).


Le quote di produttività, sia individuale che collettiva, vengono erogate a seguito di valutazione finale del Nucleo di Valutazione delle Performance (NVP).

3. Compensi destinati all'attribuzione di nuove progressioni orizzontali.

Per l'anno 2015 vengono destinate Euro 542,00 per l'attribuzione di nuove progressioni orizzontali. Le progressioni economiche saranno attribuite sulla base dei nuovi criteri approvati dall'Amministrazione nel rispetto dei parametri indicati all'art. 5 del CCNL 31/03/1999, tenuto conto dei principi dettati dall'art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.

COMPENSI DESTINATI ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE IN ATTUAZIONE A NORMATIVE DI LEGGE (risorse ex art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 1/4/99) per un totale di Euro 472,00:

- a) Progettazione opere - la quota di fondo destinata alle prestazioni per la progettazione viene ripartita tra i dipendenti interessati, secondo i criteri di cui all'allegata bozza di regolamento comunale che verrà sottoposto alla giunta comunale per la sua approvazione. Importo, per l'anno 2015, di Euro 472,00 (quota comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione).









Sono compresi in questa fattispecie i compensi rientranti nei “Fondi per la progettazione e l’innovazione”, secondo la disciplina di cui all’art. 13-bis della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, e sulla base dei criteri previsti nell’apposito Regolamento Comunale in approvazione (allegato A).

Dal 18/08/2014 è, infatti, entrata in vigore la L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 che ha abrogato gli incentivi per la progettazione di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 (art. 13), introducendo una nuova disciplina in materia denominata “Fondi per la progettazione e l’innovazione” (art. 13-bis).


La nuova disciplina prevede che l’80% del fondo per la progettazione e l’innovazione venga ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra i dipendenti interessati (responsabile del procedimento e incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori) con i criteri e le modalità previsti in sede di contrattazione decentrata e adottati nell’apposito regolamento comunale; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione.

Tale fondo risulta autoalimentato da apposite entrate ed ha pertanto destinazione vincolata. Resta inteso quindi che eventuali economie non possono essere utilizzate per incrementare altre voci del fondo incentivante.

Letto, confermato e sottoscritto.


Marcallo con Casone, 10/11/2015

BS
DICCOP/SULTO

CISL FP
A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature at the top right, several smaller initials, and a signature at the bottom right.



***Comuni di Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone, Ossona
Ufficio Tecnico Comunale***



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE INTERNA ALL'UFFICIO TECNICO**

*(art. 93, comma 7-bis e seguenti, D.lgs 12 aprile 2006 , n. 163, come
introdotto dall'Art.13-bis del DL n.90/14 convertito, con modificazioni
nella L.n.114/2014)*

Art.1- OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente «codice»), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n.114.

2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.

3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale mentre rientra il personale investito di posizione organizzativa.

4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione restauro di opere ed anche la manutenzione straordinaria nel caso essa comporti la progettazione e la redazione di idonei elaborati atti alla esecuzione di un'opera. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.

5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione del procedimento di approvazione.

6. Restano esclusi i lavori di manutenzione ordinaria così qualificati ai sensi del codice e del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), e relativi allegati, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione.

7. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento i progetti preliminari, definitivi, esecutivi di lavori necessari alla partecipazione ai bandi di concorsi e/o di finanziamenti che vengano approvati da parte della Giunta Comunale.

Art. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E PER L'INNOVAZIONE

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.

2. Indipendentemente all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale di cui al comma 1 viene fissata nel 2%, fermo restando che qualora il valore dei lavori venga ad aumentare in corso d'opera, compatibilmente con la vigente normativa, il compenso

ulteriormente spettante verrà conguagliato a consuntivo in relazione alle prestazioni effettuate considerando l'aumento del costo dell'opera.

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro. Le risorse concorrono alla costituzione del fondo.

4. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 – RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile unico del procedimento (Rup);
- b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati (tecnico);
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (tecnico sicurezza);
- d) il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione (DL);
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione (Tecnico Cre);
- f) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione (coll.).

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. La destinazione di tali risorse verrà stabilita dall'Amministrazione in base alle proposte comunicate dal Responsabile Area Tecnica.

Art. 4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE INTERNA

1. Ai sensi dell'Art.90 D.lgs.n.163/06 e s.m.i., salvo motivate e certificate carenze in organico, come indicato nello stesso Art.90 comma 6, vengono eseguiti incarichi di progettazione a progettisti

interni, purché in possesso del diploma di laurea in Ingegneria/architettura o diploma di geometra/perito e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico.

Art. 5 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle prestazioni per la progettazione, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue:

1.1 Nel caso di prestazioni interne come riportate nell'Art. 1 comma 4 e nel caso in cui l'opera sia soggetta ai dettami del D.Lgs.n.81/08 e smi, i compensi saranno erogati secondo le modalità riportate nella sottostante tabella A:

TABELLA A

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	20%
PROGETTO PRELIMINARE	10%
PROGETTO DEFINITIVO	20%
PROGETTO ESECUTIVO	15%
COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE	5%
DIREZIONE LAVORI	15%
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	3%
CONTABILITA'	5%
COLLAUDO	5%
COLLABORATORI	2%

1.2 Nel caso in cui un progetto o prestazione come riportata nell'Art.1 comma 4 non sia soggetto ai disposti del D. Lgs 81/2008, l'aliquota per la redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione afferirà al progetto esecutivo, mentre quella relativa alla sicurezza in fase di esecuzione afferirà alla direzione dei lavori. Per la ripartizione si seguono le percentuali riportate nella TABELLA A.

2.La ripartizione orizzontale tra le figure individuate nel personale del Comune che hanno effettivamente partecipato alle varie fasi dell'opera identificate nella TABELLA A (Art.5 comma 1 del presente regolamento), sarà stabilita dal Responsabile Area Tecnica: rimane quindi nelle facoltà del Responsabile Area Tecnica assegnare una quota percentuale riguardante le singole prestazioni individuate con la Tabella A nei confronti di tecnici e amministrativi qualora abbiano effettivamente collaborato all'interno della singola fase.

3.Nel caso in cui il personale interno svolga solo parte delle prestazioni di cui sopra, verranno liquidate solo le quote parti di incentivo corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese, mentre nel caso di accorpamenti delle fasi progettuali (es. definitivo/esecutivo) ai fini della liquidazione si effettuerà la somma delle singole aliquote (es. definitivo + esecutivo).

4.Nel caso in cui durante il corso dei lavori dovesse essere necessario predisporre qualsivoglia perizia di variante, il compenso da essa derivante verrà quantificato, solo nel caso di perizia suppletiva, conteggiando 2,0% del costo lordo di perizia in aumento rispetto al progetto e verrà liquidato dal Responsabile del settore che ne curerà la ripartizione, all'approvazione dello stato finale.

Nel caso di varianti in corso d'opera da approvarsi per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun compenso incentivante.

5. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni, il fondo di incentivazione è decurtato di tutte le voci affidate all'esterno.

6. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

7. Nel caso di convenzioni con altri Enti i tecnici che partecipano al progetto sono equiparati ai tecnici interni e partecipano alla distribuzione del fondo.

ART.6 – MODALITA' DI CORRESPONSIONE

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, delle complessità delle opere, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente/responsabile/P.O., previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati e previa compilazione di una scheda descrittiva che tenga conto della TABELLA A (Art.5 comma 1 del presente Regolamento), e delle prestazioni effettivamente svolte da ogni singolo dipendente. All'interno di ogni prestazione individuata dalla TABELLA A sarà quindi piena facoltà del Responsabile Area Tecnica stabilire la pesatura percentuale dell'effettiva partecipazione del dipendente.

2. Nel caso in cui il responsabile dell'ufficio tecnico fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, la corresponsione dell'incentivo al responsabile, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta, viene disposta da altra PO previa controfirma di una scheda descrittiva indicante le prestazioni svolte.

3. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

1. I termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale in relazione agli atti di programma.

2. Il Responsabile del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8 – SPESE

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.

2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati facciano uso di materiali o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

4. Per una più completa e puntuale realizzazione degli incarichi professionali da effettuarsi dal personale dell'ufficio tecnico, il Responsabile del settore può affidare incarichi professionali esterni, con spesa a carico del Comune, per prestazioni specialistiche che non possono essere svolte dal personale dell'UTC.

Art. 9 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della Polizza Assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici.

Articolo 10 – DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006) e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale.

2. Il presente regolamento si applica, invece agli incarichi relativi alla progettazione di opere oggetto di atti di programmazione successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014: (entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di essa all'Albo Pretorio e pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della Deliberazione di Adozione).

3. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

4. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.